



COMUNE DI MONTALLEGRO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 28
del registro

Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazione possedute.

Data 30/10/2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno trenta del mese di ottobre, con inizio alle ore 16:45, nella sala delle adunanze "Falcone e Borsellino", sita presso la sede municipale di Corso Vittorio Emanuele, convocato con appositi inviti p.n. 7173 del 25/10/2017, si è riunito il civico consesso in seduta pubblica straordinaria, ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 9/1986, nel testo quale sostituito dall'art. 21 della L.R. n. 23/1993.

All'inizio della trattazione del presente punto dell'ordine del giorno della seduta, risultano presenti e/o assenti come da prospetto sottostante:

Cognome	Nome	Presente	Assente
IACONO	Giuseppe	X	
PANARISI	Giovanni Angelo		X
CARO	Graziella	X	
SCALIA	Giuseppina	X	
SCHEMBRI VOLPE	Francesco	X	
SCALIA	Vito Gioacchino	X	
PIAZZA	Francesca	X	
IATP	Rosa	X	
TODARO	Delia		X
CIRILLO	Giovanni		X

Consiglieri assegnati n. 10; in carica n. 10; presenti 7; assenti 3 (Panarisi Giovanni Angelo, Cirillo Giovanni e Todaro Delia).

Assume la presidenza della seduta il Sig. Dott. Giuseppe Iacono, in qualità di presidente del Consiglio comunale.

Assiste e partecipa alla seduta il Segretario comunale reggente Dott. ssa Simona Maria Nicastro.

Sono presenti, altresì, il Sindaco Geom. Caterina Scalia e gli Assessori Zambito Antonino e Piazza Salvatore Giuseppe.

- Il Presidente Iacono pone in trattazione il punto all'o.d.g. avente per oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazione possedute" e passa la parola al Segretario comunale per illustrare la proposta;

- Prende la parola la dott.ssa Simona Maria Nicastro la quale spiega che si tratta di un adempimento obbligatorio previsto dall'art. 24 D. Lgs. 175 del 2016. In particolare, si sta provvedendo a revisionare il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con Determinazione Sindacale n. 5 del 26.03.2015 e di cui il Consiglio Comunale ha preso atto giusta Deliberazione n. 14 del 22.04.2015.

Spiega che la revisione è stata fatta seguendo le indicazioni fornite dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti con la deliberazione n. 19 del 2017 e utilizzando le relative schede analitiche.

Spiega che la revisione andava fatta entro il 30.09.2017 e che le sanzioni per il ritardo consistono nel fatto che il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti delle società sino all'adozione della proposta.

Gli esiti della revisione saranno comunicati alla Corte dei Conti e al MEF.

Il Segretario comunale conclude il proprio intervento comunicando che sulla proposta è stato acquisito il parere favorevole del Revisore dei conti.

- Interviene il Responsabile f.f. del Servizio finanziario il quale chiarisce che il comune di Montallegro partecipa soltanto in società obbligatorie per legge e possiede piccole partecipazioni in altre società (GAL, GAC, Distretto Turistico delle miniere), per le quali, a fronte di un minimo impiego di risorse, il comune ha ottenuto e può ottenere notevoli vantaggi.

- Il Presidente Iacono, al termine della discussione, esauriti gli interventi, invita i consiglieri a votare, a scrutinio palese per alzata e seduta, in ordine alla approvazione della proposta avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazione possedute".

🌿 Votazione: consiglieri presenti 7, votanti 7. Approvata all'unanimità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista ed esaminata la proposta di delibera avente per oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazione possedute"

- Uditi gli interventi sopra riportati

- Stante l'esito della votazione come sopra accertata e proclamata dal Presidente,

delibera

di approvare la delibera avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazione possedute".

Successivamente, il consigliere Caro Graziella propone di votare l'immediata esecutività del presente atto.

Il Presidente pone a votazione la predetta proposta.

L'esito della votazione, resa per alzata di mano e seduta, accertata e proclamata dal Presidente, è il seguente:



🗳️ Votazione: consiglieri presenti 7, votanti 7. Approvata all'unanimità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l'esito della votazione come sopra proclamata dal Presidente,

DELIBERA

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Ultimata la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente alle ore 17.00 dichiara sciolta la seduta.





COMUNE DI MONTALLEGRO

Libero consorzio comunale di Agrigento

PROPOSTA DI ATTO DELIBERATIVO DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazione possedute.

La sottoscritta Geom. Caterina Scalia, nella qualità di Sindaco di questo comune, propone l'adozione del provvedimento deliberativo in oggetto indicato, con le motivazioni ed il dispositivo qui di seguito esplicitati:

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";



- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

- a) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- b) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Montallegro e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nella Relazione Tecnica di cui all'allegato A alla presente deliberazione e alle Schede informative anche esse allegate alla presente deliberazione, contenenti i dati dettagliati per ciascuna partecipazione detenuta;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;



RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-qualter, cod. civ.;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute, espresse nella Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione,

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con Determinazione Sindacale n. 5 del 26.03.2015 e di cui il Consiglio Comunale ha preso atto giusta Deliberazione n. 14 del 22.04.2015.

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria in ordine alla Regolarità Tecnica e alla Regolarità Contabile;

P R O P O N E


I. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2017, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione e alle relative schede analitiche che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

II. di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo.

III. Di disporre che:

- la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
- che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

IV. di pubblicare il presente atto deliberativo sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione amministrazione trasparente;



V. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000.

Addì, 10/10/2017

IL SINDACO PROPONENTE

Geom. Caterina Scalia



[Handwritten signature]

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla su estesa proposta, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dall'art. 1, comma 1, lettera i), della L.R. 11/12/1991, n. 48, nel testo quale risulta sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30, e dell'art. 147-bis del vigente D.lgs 267/2000, come introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa.

Addì, 10/10/2017

IL T.P.O. DEL SETTORE I
(Dott. Salvatore Chiara)

[Handwritten signature]

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto il predetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli artt. 151, comma 4, e 147-bis, comma 1, del vigente D.lgs 267/000, come introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213/2012.

Addì, 10.10.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.F.
Dott. Salvatore Chiara

[Handwritten signature]





COMUNE DI MONTALLEGRO
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

**RELAZIONE ALLA REVISIONE STRAORDINARIA
DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
(Art. 24 D.Lgs. 175/2016)**

1. Il nuovo quadro normativo

1.1 - Finalità della ricognizione

Il nuovo Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP), varato con D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, in vigore dal 23 settembre 2016, stabilisce che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare la ricognizione delle partecipazioni detenute al 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del decreto e procedere alla revisione straordinaria delle stesse, alla luce delle nuove disposizioni normative al fine di individuare quelle che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie ammesse o che non soddisfano i requisiti di legge, per le quali è prevista l'alienazione entro un anno dalla ricognizione.

Tale revisione straordinaria delle partecipazioni societarie prevista dall'art. 24 del TUSP si affianca, una tantum, alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni, imposta annualmente dall'art. 20 del predetto.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 24 del TUSP, inoltre, la revisione straordinaria costituisce un aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni di cui all'art. 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, adottato dall'Ente con deliberazione del C.C. n. 19 del 28.04.2016.

1.2 - Tipologia di partecipazioni ammesse dalla legge

All'art. 4 del TUSP, dopo aver affermato il generale limite secondo cui non è ammessa la partecipazione a società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione pubblica (art. 4, comma 1), il legislatore indica una ulteriore serie di attività ritenute ammissibili per le società a partecipazione pubblica.

Nel dettaglio, l'art. 4, comma 2, del TUSP stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, dirette o indirette, solo in società di produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi (art. 4, comma 2, lettera a), e in società di autoproduzione di beni o servizi strumentali agli Enti pubblici partecipanti (art. 4, comma 2, lettera d), nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento.

1.3 - Società che producono servizi di interesse generale

Per quanto riguarda i servizi di interesse generale notiamo come tale concetto, di derivazione comunitaria, abbia gradualmente sostituito quello classico di servizi pubblici locali che si era affermata nel nostro ordinamento nazionale sin dagli anni Novanta.

Del resto già da alcuni anni la giurisprudenza ha confermato l'equivalenza delle due definizioni, sottolineata in particolare dalla Corte Costituzionale che con sentenza n. 325 del 17.11.2010 ha chiarito che sebbene in ambito comunitario non venga mai utilizzata l'espressione "servizio pubblico locale di rilevanza economica", ma solo quella di "servizio di interesse economico generale" (SIEG), la nozione comunitaria di SIEG, ove limitata all'ambito locale, e quella interna di SPL di rilevanza economica hanno "contenuto omologo". Infatti, come precisato dalla Suprema Corte, entrambe le suddette nozioni, interna e comunitaria, fanno riferimento, infatti, ad un servizio che:

- a) è reso mediante un'attività economica (in forma di impresa pubblica o privata), intesa in senso ampio, come "qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato";
 - b) fornisce prestazioni considerate necessarie (dirette, cioè, a realizzare anche "fini sociali") nei confronti di una indifferenziata generalità di cittadini, a prescindere dalle loro particolari condizioni.
- Rientrano nell'ambito della categoria dei servizi di interesse generale, tra gli altri, i servizi pubblici di distribuzione del gas naturale, gestione dei rifiuti urbani, trasporto pubblico locale, gestione della sosta tariffata.

1.4 - Società di autoproduzione di beni o servizi strumentali

Per quanto riguarda l'autoproduzione di beni o servizi strumentali si tratta in sostanza delle cosiddette società strumentali, introdotte nel nostro ordinamento dall'art. 13 del DL n. 223 del 04.07.2006.

Il TUSP non offre una definizione di "società strumentale", come invece era stato richiesto dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato nel parere reso sulla bozza di Decreto. L'ambito nel quale gli Enti Locali possono fare ricorso a tale strumento è quello della produzione di beni o servizi strumentali rivolti non all'utenza, ma agli stessi enti partecipanti, in via diretta o indiretta, per il soddisfacimento di esigenze proprie degli enti medesimi e quindi per svolgere funzioni di supporto degli stessi. In altri termini, la strumentalità sussiste quando l'attività che le società sono chiamate a svolgere sia rivolta agli stessi enti partecipanti o affidanti per svolgere le funzioni di supporto di tali amministrazioni pubbliche.

La disposizione di cui all'art. 4, comma 2, lettera d), del TUSP che ammette l'attività di "autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli Enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento", deve essere letta congiuntamente al successivo comma 4, che così dispone: "Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'art. 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti", e questo al fine di evitare forme distorsive della concorrenza. Così disponendo, il legislatore mantiene distinti i due aspetti dell'esclusività dell'oggetto sociale e della prevalente operatività con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, che, peraltro, devono risultare espressamente dallo statuto sociale.

In proposito, ancorché il TUSP presenti alcuni elementi di ambiguità dal punto di vista applicativo, appare utile chiarire che in termini generali l'obbligo dell' "oggetto sociale esclusivo" non va inteso nel senso che sono vietate le società "multiutilities", cioè quelle che prevedono nel proprio oggetto una pluralità di servizi strumentali, ma quelle che nel proprio oggetto sociale prevedono sia servizi strumentali che servizi di interesse generale.

Si osserva, a margine, che non è sempre agevole identificare un servizio come attività strumentale. Negli ultimi anni sono state numerose le pronunce rese dall'Antitrust che nell'esercizio dell'attività consultiva a favore degli Enti locali è stata chiamata a fugare non pochi dubbi in proposito.

1.5 - Altre partecipazioni ammesse

Come accennato sopra, oltre alle società di produzione di un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a) e a quelle di autoproduzione di beni o servizi strumentali agli Enti pubblici partecipanti (art. 4, comma 2, lettera d), il legislatore definisce legittima anche la partecipazione ad altri tipi di società che però non risultano di interesse ai fini della presente relazione e quindi non saranno prese in considerazione in sede di analisi.

Si tratta delle società aventi per oggetto sociale esclusivo:

- Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica (art. 4, comma 2, lettera b);
- Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero l'organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale, attraverso un contratto di partenariato (art. 4, comma 2, lettera c);
- Servizi di committenza apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici (art. 4, comma 2, lettera e);
- Valorizzazione del patrimonio di amministrazioni pubbliche sulla base di un accordo di programma (art. 4, comma 3);
- Attuazione dell'art. 34 del Regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 e dell'art. 61 del Regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio 15/05/2014, (art. 4 comma 6 del D.lgs. 175/2016).

1.6 - Ulteriori requisiti di ammissibilità

Per essere considerate ammesse dalla normativa non è sufficiente che le partecipazioni oggetto di ricognizione siano riconducibili ad una delle suindicate categorie previste all'art. 4, commi 1, 2, 3 del TUSP, ma è necessario che non ricadano in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2 del TUSP.

Tale disposizione prevede che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in:

- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b);
- società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2, lettera c);
- società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2, lettera d);
- società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (art. 20, comma 2, lettera e).

2. I precedenti provvedimenti di razionalizzazione posti in essere dall'ente

Al fine di comprendere il lavoro svolto e le decisioni adottate è necessario richiamare non solo il quadro giuridico di riferimento ma anche i precedenti atti posti in essere da parte dell'ente in attuazione di precedenti disposizioni normative o anche di scelte aziendali poste in essere autonomamente.

In tema di razionalizzazione delle partecipazioni societarie il nostro ente ha adottato, giusta determinazione Sindacale n. 5 del 26.03.2015, il Piano di razionalizzazione delle società partecipate di cui è stato preso atto giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 22.04.2015.

Alla luce delle disposizioni di cui alla deliberazione della Corte dei Conti n. 19/SEZAUT/2017, si è ritenuto di inserire altre società che non erano state inserite nella prefata deliberazione consiliare (GAL Sicani, ATO GESA AG 2 in liquidazione, Assema Territoriale Idrice).

Così come richiamato nel comma 2 dell'articolo 24 del D.Lgs. 175/2016, il presente Piano straordinario si pone in diretta consequenzialità con il provvedimento ex art. 1 comma 612 della legge 190/2015 di cui costituisce un aggiornamento.

2.1 Le partecipazioni societarie

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Dir_1	92057840859	DISTRETTO TURISTICO DELLE MINIERE	2012	1,13	Incrementare e diversificare l'offerta turistico-culturale dei territori delle province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna su cui insistono complessi minerari dismessi	NO	NO	NO	NO

Dir_2	2303330845	ATO GE.SA. AG2 S.P.A. in liquidazione	2002	1,24	Gestione Integrata Rifiuti nell'ATO	NO	NO	NO	NO
Dir_3	2734620848	S.R.R. ATO 4 AGRIGENTO EST	2013	0,74	Gestione Integrata Rifiuti - esercizio delle funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, e provvedo all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, con le modalità di cui all'articolo 15 della l.r. 08/04/10 n. 9	NO	NO	NO	NO
Dir_4	93035790844	CONSORZIO ATO IDRICO AGRIGENTO in liquidazione	2002	0,66	Organizzazione del Servizio Idrico Integrato nell'ambito territoriale ottimale denominato AGRIGENTO, al fine di provvedere alla programmazione ed al controllo della gestione di detto servizio	NO	NO	NO	NO
Dir_5	2570390845	G.A.L. SICANI S.C.R.L.	2009	2,50	Promozione e realizzazione iniziative per sviluppo locale, ecc...	NO	NO	NO	NO
Dir_6	93074830840	ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA - ATI	2016	1,00	L'Ente di governo dell'Ambito di Agrigento per la regolazione del Servizio idrico Integrato e, ai sensi dell'art.3, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2015, n.19, esercita le funzioni già attribuite alle Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale di cui all'art.148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modifiche e integrazioni, come disciplinate dalla normativa vigente e dal comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 11 agosto 2015 n.19 e successive modifiche ed integrazioni.	NO	NO	NO	NO
Dir_7	027005700843	GAGLI SOLE E L'AZZURRO	2012	1,14	costituita come previsto dalla normativa comunitaria - Bando di attuazione Asse IV misura 4.1 fondo europeo della pesca - Iniziative volte al sostegno ed alla promozione dello sviluppo socio-	NO	NO	NO	NO

					economico e territoriale. Svolge attività di coordinamento e di gestione tecnico-amministrativa di piani e progetti integrati				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

3. Le risultanze finali del Piano

Le risultanze finali dell'attività di ricognizione e di successiva razionalizzazione delle partecipazioni dirette ed indirette possedute dall'ente, distinte per tipologia di interventi da porre in essere, sono riportate nelle tabelle che seguono.

In particolare si distinguono:

	Tipologie di azioni	N. di partecipazioni	Tabella
Partecipazioni da conservare	Partecipazioni da mantenere senza azioni di razionalizzazione	7	TAB A
	Partecipazioni da mantenere con azioni di razionalizzazione	0	

Nella tabella che segue, si riportano le principali informazioni riassunte per tipologia come da tabella precedente.

La tabella A che segue riporta, inoltre, l'elenco analitico delle società per le quali si è proposto il mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

TAB A - PARTECIPAZIONI DA MANTENERE SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
A	B	C	D	E	F
Dir_1	DISTRETTO TURISTICO DELLE MINIERE	DIRETTA	INCREMENTARE E DIVERSIFICARE L'OFFERTA TURISTICO-CULTURALE DEI TERRITORI DELLE PROVINCE DI AGRIGENTO, CALTANISSETTA E ENNA SU CUI INSISTONO COMPLESSI MINERARI DISMESSI	1,13	IL DISTRETTO RAPPRESENTA IL SOGGETTO DEPUTATO ALL'ATTRIBUZIONE DI ALCUNI FINANZIAMENTI PREVISTI DALLE LEGGI REGIONALI IN CAMPO TURISTICO-CULTURALE ED IN QUANTO RISULTA COERENTE CON LE FINALITÀ ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI MONTALLEGRO
Dir_2	ATO GE.SA. AG2 S.P.A. in liquidazione	DIRETTA	Gestione Integrata Rifiuti nell'ATO	1,24	SOCIETÀ COSTITUITA PER COME ESPRESSAMENTE PREVISTO DALLA LEGGE OGGI POSTA IN LIQUIDAZIONE
Dir_3	S.R.R. ATO 4 AGRIGENTO EST	DIRETTA	Gestione Integrata Rifiuti - esercizio delle funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, e provvede all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, con le modalità di cui all'articolo 15 della l.r. 08/04/10 n. 9.	0,74	SOCIETÀ COSTITUITA PER COME ESPRESSAMENTE PREVISTO DALLA LEGGE

Dir_4	CONSORZIO ATO IDRICO AGRIGENTO in liquidazione	DIRETTA	Organizzazione del Servizio Idrico Integrato nell'ambito territoriale ottimale denominato AGRIGENTO e di provvedere alla programmazione ed al controllo della gestione di detto servizio	0,66	SOCIETA' COSTITUITA PER COME ESPRESSAMENTE PREVISTO DALLA LEGGE OGGI POSTA IN LIQUIDAZIONE
Dir_5	G.A.E. SICANI S.C.R.L.	DIRETTA	Promozione e realizzazione iniziative sviluppo locale ecc...	2,50	IL MANTENIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE DELL'ENTE E' GIUSTIFICATO IN QUANTO RISULTA COERENTE CON LE FINALITA' ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI MONTALLEGRO
Dir_6	ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA	DIRETTA	L'Ente di governo dell'Ambito di Agrigento per la regolazione del Servizio Idrico Integrato e, ai sensi dell'art.3, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2015, n.19, esercita le funzioni già attribuite alle Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale di cui all'art.148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modifiche e integrazioni, come disciplinate dalla normativa vigente e dal comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 11 agosto 2015 n.19 e successive modifiche ed integrazioni.	1,00	SOCIETA' COSTITUITA PER COME ESPRESSAMENTE PREVISTO DALLA LEGGE
Dir_7	GAC IL SOLE E L'AZZURRO	DIRETTA	COSTITUITA PREVISTA DALLA NORMATIVA COMUNITARIA - BANDO DI ATTUAZIONE - ASSE IV MISURA 4.1 FONDO EUROPEO DELLA PESCA - INIZIATIVE VOLTE AL SOSTEGNO ED ALLA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO E TERRITORIALE, SVOLGENDO ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E DI GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DI PIANI E PROGETTI INTEGRATI	1,14	IL MANTENIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE DELL'ENTE E' GIUSTIFICATO IN QUANTO RISULTA COERENTE CON LE FINALITA' ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI MONTALLEGRO

4. GLI ALLEGATI AL PIANO

La presente relazione è corredata dalle schede analitiche relative a ciascuna società, censite attraverso l'utilizzo dello schema-tipo del piano, con le informazioni richieste dalla Corte dei Conti e dal relativo grafico rappresentativo.

Si precisa che laddove non risultano inseriti dei dati la causa è la mancata comunicazione degli stessi da parte delle relative società.

Il Responsabile del Servizio Finanziario f.f.

Dott. Salvatore Chiara

Il Sindaco

Geom. Caterina Scalia

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'O.R.EE.LL. approvato con L.R. 15/3/1963, n. 16 e s.m.i., viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Iacono *

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Dott.ssa Graziella Caro *

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ssa Simona Maria Nicastro *

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione del Messo comunale,

a t t e s t a

che il presente provvedimento è pubblicato per quindici giorni consecutivi dalla data odierna all'Albo Pretorio on line, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 sul sito web istituzionale del Comune.

Dalla residenza municipale, li _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio
attesta

che la presente che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i.,

è divenuta esecutiva il giorno 30/10/2017

☒ essendo stata dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, LR 44/1991);

☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, LR 44/1991).

☐ ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge regionale 26 agosto 1992, n.7.

Dalla residenza municipale, li 30.10.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ssa Simona Maria Nicastro *

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/1993.

